

	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	
	REGIONE PUGLIA	
	AZIENDA SANITARIA LOCALE di TARANTO	
	CONTRATTO DI COMODATO	
	con la Chiesa Episcopale in Europa (Diocesi d'Europa) della Comunione	
	Anglicana e nella fattispecie con l'Ordine Monastico Ecumenico "Christiana	
	Fraternitas" - costituito con Decreto Vescovile del 20 luglio 2018, a firma di	
	S. E. R. il dott. Pierre WHALON, Vescovo d'Europa della citata Chiesa	
	Episcopale - con Sede Legale in Taranto (TA) alla Via XX Settembre n. 2,	
	relativo alla concessione in comodato d'uso della Chiesa sita nell'area	
	pertinenziale dell'ex Presidio Sanitario "G. TESTA" di proprietà	
	dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto.	
	PREMESSO	
	▪ che con nota del 18.5.2018 la Venerabile Dr.ssa M. Maria Vittoria	
	LONGHITANO, Arcidiacona (Vicaria Episcopale) della Chiesa	
	Episcopale in Europa della Comunione Anglicana per le Comunità	
	Italiofone e Commendataria dell'Ordine Monastico Ecumenico	
	"Christiana Fraternitas", venuta a conoscenza dell'esistenza nel territorio	
	tarantino, e precisamente all'interno dell'ex Presidio Sanitario "G.	
	TESTA" di proprietà dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, di una	
	Cappella Anglicana, ne chiedeva l'affidamento in concessione,	
	dichiarando altresì la disponibilità ad accollarsi le spese per la riapertura	
	ed il mantenimento al culto dell'edificio;	
	1	

	▪ che con successiva nota del 21.7.2018, a seguito di un incontro tenutosi	
	nella giornata del 19.7.2018 presso la Direzione Generale dell’A.S.L. di	
	Taranto, la Venerabile Dr.ssa M. Maria Vittoria LONGHITANO insieme	
	al Reverendissimo Decano Abate fr. Antonio PERRELLA, Legale	
	Rappresentante dell’Ordine Monastico Ecumenico “Christiana	
	Fraternitas”, formalizzavano la richiesta di concessione della Cappella	
	Anglicana dell’ex Presidio Sanitario “G. TESTA”, chiarendo che	
	l’edificio sarebbe stato destinato a luogo di culto per i fedeli della	
	Comunità Anglicana e per la celebrazione di eventi a carattere religioso	
	e/o iniziative culturali, indicando gli orari di funzionamento della sede e,	
	da ultimo, dichiarando la disponibilità a condividere le pertinenze	
	dell’edificio con ARPA Puglia ed i Servizi Veterinari del Dipartimento di	
	Prevenzione dell’A.S.L. TA, soggetti conduttori del corpo di fabbrica	
	principale, apportando i necessari interventi per delimitare lo spazio	
	circostante la Cappella e favorire una chiara soluzione logistica per tutti	
	coloro che ne vorranno fruire;	
	▪ che in data 26.7.2018 veniva esperito un sopralluogo tecnico dei luoghi	
	tra le parti, nelle persone del Reverendissimo Decano Abate fr. Antonio	
	PERRELLA in rappresentanza della Chiesa Episcopale in Europa della	
	Comunione Anglicana e del Geometra Marcello BOCCUNI in	
	rappresentanza dell’Ufficio tecnico dell’A.S.L. Taranto;	
	▪ che le Parti A.S.L. di Taranto e Chiesa Episcopale in Europa della	
	Comunione Anglicana nella fattispecie l’Ordine Monastico Ecumenico	
	2	

	“Christiana Fraternitas” intendono ora procedere, in accordo con le	
	manifestazioni di volontà precedentemente espresse, a regolare i reciproci	
	rapporti secondo i patti e le condizioni determinati nel presente atto;	
	QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO	
	nell’anno 2018, nel giorno _____ e mese _____	
	FRA	
	- l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto – con sede in Taranto al Viale	
	Virgilio n.31 – codice fiscale/P.IVA 02026690731 – in persona del	
	Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, Avv.	
	Stefano ROSSI , che nel corso del presente contratto si conviene	
	denominare con la dizione “A.S.L. TA” ovvero con “Comodante”.	
	E	
	- Ordine Monastico Ecumenico “Christiana Fraternitas” della Chiesa	
	Episcopale in Europa della Comunione Anglicana con Sede Legale in	
	Taranto (Ta) alla Via XX Settembre n. 2 codice fiscale 90246010731	
	(Associazione no profit) in persona del Decano Abate e Legale	
	Rappresentante pro tempore, Reverendissimo Decano Abate fr.	
	Antonio PERRELLA , che nel corso del presente contratto si conviene	
	denominare con la dizione di “Comodatario”.	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 – Premessa	
	1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.	
	Art. 2 – Oggetto	
	3	

	1. L’Azienda Sanitaria Locale di Taranto (Comodante) dichiara di concedere,	
	nello stato di fatto e di diritto in essere, l’edificio di culto denominato	
	“Cappella Anglicana” e lo spazio immediatamente circostante l’immobile	
	predetto, sito nelle pertinenze dell’ex Presidio Sanitario “G. TESTA” di	
	Taranto, ubicato in Taranto, Contrada Rondinella.	
	2. Il Comodatario dichiara di accettare, con il fine dichiarato di adibirlo a	
	luogo di culto (chiesa) destinato alla Comunità Anglicana presente sul	
	territorio tarantino, la concessione dell’edificio denominato “Cappella	
	Anglicana” e lo spazio immediatamente circostante, secondo quanto meglio	
	rappresentato sulla planimetria che, sottoscritta in calce dalle Parti contraenti,	
	è allegata al presente atto per diventarne parte integrante e sostanziale.	
	Art. 2 – Destinazione dell’immobile e funzionamento dei servizi	
	1. Il Comodatario si impegna ad utilizzare la Cappella per la celebrazione di	
	atti di culto di tradizione anglicana e di culto ecumenico per dare assistenza	
	spirituale a tutte le persone appartenenti alla Confessione Anglicana presenti	
	sul territorio tarantino, e a quante altre fossero liberamente interessate, così	
	come ai turisti ed ai portuali.	
	2. Gli orari di utilizzo della Cappella sono in linea di massima così definiti:	
	<i>In fruibilità ordinaria</i>	
	Martedì dalle h. 10.00 alle ore 11.30: ricevimento fedeli	
	Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 21.00: ricevimento fedeli	
	Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 21.00: Preghiera ecumenica	
	Domenica alle 11.30: Celebrazione del Culto e della Santa Messa cui segue il	
	4	

	caffè comunitario; alle ore 19.30: Vespro	
	Un giorno al mese dalle ore 20.00 alle ore 22.00: scuola della Parola	
	<i>In fruibilità straordinaria</i>	
	Celebrazioni di sacramenti e sacramentali e atti cultuali riguardanti la vita dei	
	fedeli ed altre iniziative di vario genere sempre a carattere religioso e	
	culturale.	
	3. Resta inteso che il Comodante potrà variare i giorni e gli orari sopra	
	concordati, a condizione che ciò non intralci le attività ordinarie effettuate	
	all'interno dell'ex Presidio Sanitario.	
	4. E' fatto espresso divieto al Comodatario di servirsi dell'immobile per un	
	uso diverso da quello determinato dalle Parti, senza avere acquisito la	
	preventiva autorizzazione del Comodante. La violazione dei divieti di cui	
	sopra, comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto ed il diritto	
	del Comodante di richiedere l'immediato rilascio dell'immobile, oltre al	
	risarcimento del danno.	
	Art. 3 – Consegna dell'immobile	
	1. Al perfezionamento del presente atto, l'A.S.L. TA consegnerà al	
	Comodatario i locali di che trattasi, previa redazione di apposito verbale	
	redatto da parte dei rispettivi tecnici incaricati da cui risulti lo stato di	
	consistenza. Da tale data decorreranno per le Parti tutti gli obblighi previsti	
	dal presente contratto.	
	Art. 4 – Durata della concessione	
	1. La durata della concessione oggetto del presente contratto si intende	
	5	

	convenuta ai sensi dell’art. 1810 Cod. Civ. senza determinazione di durata.	
	2. In considerazione delle finalità dichiarate dal comodatario e delle finalità	
	di servizio di pubblico interesse cui l’immobile verrà destinato, il	
	Comodatario si impegna a rispettare un preavviso minimo di sei mesi per la	
	richiesta di restituzione.	
	Art. 5 – Oneri	
	1. Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito, in considerazione	
	della destinazione d’uso dell’immobile a luogo di culto , in analogia con	
	quanto previsto dall’art. 19, co. 10bis, della legge n. 448/1998 e successive	
	modificazioni ed integrazioni.	
	2. Nessun onere è previsto a carico del Comodatario quale corrispettivo per la	
	cessione in comodato e per quant’altro oggetto del presente contratto.	
	Art. 6 – Obblighi del Comodatario	
	1. Il Comodatario si obbliga a custodire e conservare l’immobile con la	
	diligenza del buon padre di famiglia ed a servirsene esclusivamente per l'uso	
	determinato dal presente contratto.	
	2. Il Comodatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le caratteristiche del	
	compendio immobiliare in cui la Cappella è posta, ed in particolare della	
	circostanza che essa rientra nell’area pertinenziale dell’ex Presidio Sanitario	
	“G. TESTA”, all’interno del quale sono allocati gli uffici dell’ARPA Puglia e	
	dei Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. TA e,	
	conseguentemente, si impegna ad assumere tutte le iniziative ed ad adottare	
	tutti gli accorgimenti al fine di non arrecare disturbo alle attività istituzionali,	
	6	

	anche ponendo in essere modalità di gestione dell'accesso al luogo di culto	
	che garantiscano dal rischio di accessi impropri alla restante area del	
	complesso.	
	3. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e, più in	
	generale, ogni spesa da sostenere per il godimento dell'immobile secondo le	
	finalità dichiarate, oneri e accessori compresi, sono a carico del Comodatario.	
	4. Il Comodatario non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria	
	o addizione all'immobile concesso in comodato senza il preventivo consenso	
	scritto e l'approvazione del relativo progetto da parte del Comodante; inoltre	
	resteranno a suo carico tutte le spese relative ai lavori da effettuarsi previa	
	autorizzazione. Nel medesimo atto di approvazione verrà specificato il	
	titolare della proprietà delle opere realizzate. Le migliorie ed addizioni che	
	venissero eseguite, senza il consenso del Comodante ma che siano da esso	
	tollerate, resteranno di proprietà del Comodante, il quale non sarà tenuto a	
	corrispondere al Comodatario alcuna indennità, rimborso o compenso. Negli	
	altri casi, il Comodatario avrà l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, a	
	proprie spese, a semplice richiesta del Comodante anche in corso del	
	comodato. Il Comodatario ha l'obbligo di richiedere, a propria cura e spese, ai	
	competenti organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso	
	prescritto dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.	
	5. Nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, il Comodatario è	
	fin da ora autorizzato a realizzare a proprie cure e spese:	
	5a. sul muro di confine esterno dell'ex Presidio Sanitario un vano	
	7	

	di accesso che garantisca la fruibilità indipendente della	
	Cappella;	
	5b. a delimitare lo spazio esterno circostante la Cappella stessa	
	con delle fioriere al fine di favorire il cammino dei fedeli;	
	5c. a potenziare l'impianto di illuminazione a servizio del luogo di	
	culto per garantire la maggiore visibilità e sicurezza dei luoghi;	
	5d. all'adeguamento liturgico del presbiterio che consisterà nella	
	sostituzione dell'altare esistente con uno ex novo per	
	permettere un corretto svolgimento degli atti di culto;	
	5e. all'affissione di una targa ed una cassetta per la posta sul muro	
	di cinta in pertinenza della nuova apertura riservata all'accesso	
	alla Cappella ed un'altra targa all'ingresso principale della	
	stessa con una bacheca per gli avvisi.	
	6. Dalla data di consegna dell'immobile il Comodatario assumerà a proprio	
	esclusivo carico tutte le spese di godimento e di utilizzo del bene e	
	provvederà a stipulare in nome e per conto proprio i contratti di	
	somministrazione relativi ai servizi essenziali. Il pagamento della TARI, se	
	dovuto, avverrà in ragione dei locali concessi ai sensi del presente contratto.	
	Laddove sussistessero ragioni di carattere tecnico che impedissero la stipula	
	di detti contratti al nome del Comodatario, saranno installati, a spese ed a	
	cura di quest'ultimo, contatori di sottrazione. Per i servizi comuni o,	
	comunque per tutti quelli per i quali non sia possibile l'attivazione di	
	autonomi contratti di fornitura o l'installazione di contatori di sottrazione, si	
	8	

	procederà alla ripartizione delle spese secondo il criterio della cubatura dei	
	locali interessati fatturando nel rispetto della vigente disciplina in materia di	
	IVA.	
	Art. 7 – Obblighi del Comodante	
	1. Il Comodante si obbliga a prestare tutte le dovute ed eventuali	
	dichiarazioni di rito al fine di consentire al Comodatario il pieno e libero	
	godimento ed utilizzo dei locali secondo le finalità di interesse pubblico	
	dichiarate. A tale fine, si obbliga altresì ad astenersi dal compimento di atti di	
	disposizione materiale e/o giuridica del bene ed in generale dal compiere	
	turbative di fatto o di diritto che possano in qualsiasi modo pregiudicare il	
	pieno ed effettivo godimento dei locali.	
	Art. 8 – Divieto di cessione e facoltà di subcomodare	
	1. Il Comodatario non può cedere il presente contratto e non può	
	subcomodare i locali.	
	Art. 9 – Responsabilità	
	1. Il Comodatario esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità	
	per danni diretti o indiretti a cose e/o persone, compresi i terzi, che potessero	
	derivargli dall'uso del bene per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti	
	dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti del personale addetto all'uso	
	dell'immobile.	
	2. Resta inteso tra le Parti che l'esonero di responsabilità previsto nel	
	presente articolo non opera nell'ipotesi in cui il Comodante, pur essendo a	
	conoscenza di vizi o difetti dell'immobile, non ne abbia reso edotto il	
	9	

	Comodatario.	
	Art. 10 – Recesso	
	1. Il Comodatario ha facoltà di recedere motivatamente in qualsiasi momento dal contratto che si intenderà risolto decorsi novanta giorni dalla data della comunicazione del recesso a mezzo di lettera raccomandata AR.	
	Art. 11 – Clausola risolutiva espressa	
	1. Costituiscono cause di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. per fatto e colpa del Comodatario, salvo il diritto al risarcimento, la violazione degli obblighi ed oneri cui all'art.2, 6, e 8 del presente contratto.	
	Art. 12 – Spese contrattuali	
	1. Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 5 punto 4 della tariffa allegata al D.P.R. n°131/86. L'imposta di registro è a carico del Comodatario.	
	Art. 13 – Domicilio e controversie	
	1. Per ogni effetto dipendente dal presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, le Parti eleggono i seguenti domicili fiscali:	
	• Comodante: Viale Virgilio n. 31 - 74100 Taranto protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it	
	• Comodatario: Via XX Settembre, 2 - 74123 Taranto christiana.fraternitas@pec.it	
	2. Per ogni controversia dipendente dalla esecuzione del presente contratto, il foro competente in via esclusiva è quello di Taranto.	
	Art. 14 – Modifiche al contratto	

	1. Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo e non può essere provata se non mediante atto scritto.	
	Art. 15 – Applicazione delle norme	
	1. Per quanto non previsto dal presente contratto, le Parti fanno espresso riferimento agli artt. da 1803 a 1812 Cod. Civ., alle leggi vigenti, alle consuetudini ed usi locali.	
	2. Redatto in tre originali dei quali uno per ciascuna delle Parti ed il terzo per l’Ufficio del Registro.	
	Taranto,	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Chiesa Episcopale in Europa	Il Commissario Straordinario
	della Comunione Anglicana	dell’Azienda Sanitaria Locale di
	Ordine Monastico Ecumenico	Taranto
	“Christiana Fraternitas”	Avv. Stefano ROSSI
	Decano Abate	
	Reverendissimo	
	fr. Antonio PERRELLA	
	11	